



COMUNE DI LOREGLIA

PROVINCIA DEL VERBANO - CUSIO – OSSOLA

Piazza Costantino Cane, 1 - 28893 Loreglia

Tel. 0323866767 Fax: 0323887296

E-mail: loreglia@ruparpiemonte.it - PEC: comune.loreglia@legalmail.it

www.comune.loreglia.vb.it

**Egr. Sigg.
omissis**

ORDINANZA NR. 04/2019

Prot. 223

OGGETTO: TAGLIO PIANTE PERICOLANTI A CONFINE CON LA S.P. 129 DI CHESIO

IL SINDACO

vista la nota Prot. 28187 del 21.10.2015, di cui al ns. Prot. 1294 in data 22.10.2015, con la quale la Provincia del Verbano Cusio Ossola, richiamata la lettera Prot. 34071 del 23.10.2013 della Prefettura del VCO, invita i Comuni a voler emettere le opportune ordinanze in materia di protezione civile, con particolare riguardo al taglio delle piante a lato delle strade;

considerato che si è riscontrata la presenza, sul **terreno identificato al N.C.T. Foglio *omissis*, mappale *omissis*, di proprietà delle SS.LL.**, confinante con la S.P. 129 di Chesio, di alberi o rami a lato della stessa che sono potenzialmente pericolosi per la circolazione stradale e che si protendono oltre il confine stradale, restringendo di fatto la larghezza della strada;

ravvisata la necessità di provvedere con urgenza affinché, sulle strade poste sul territorio comunale, venga garantita la piena visibilità della segnaletica stradale, l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione stradale, particolarmente in occasione di eventi atmosferici, come forti venti o intense nevicate;

visto il D. Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e le ss. mm. ed ii. (in particolare gli artt. 16, 29, 31 e 211) con il relativo Regolamento di attuazione;

visto il D. Lgs. 267/2000 (in particolare l'art. 54);

ORDINA

alle SS.LL., in qualità di proprietari del terreno identificato al N.C.T. Foglio *omissis*, mappale *omissis*, confinante con la S.P. 129 di Chesio, di provvedere a:

- **tagliare gli alberi che si trovano in pessime condizioni (morte vegetativa, cedimenti parziali, precaria stabilità delle piante commisurata alle dimensioni ed alle forti pendenze del terreno, fronde oltre il ciglio stradale, insufficiente affrancamento delle radici al terreno, ecc.), posti fino ad una congrua distanza dalla strada indicata (la distanza delle piante dal confine stradale dovrà essere pari alla massima altezza raggiungibile dall'albero e, comunque, non inferiore a m 6 dal ciglio stradale); dovranno essere mantenuti ed eventualmente cimati tutti gli alberi e/o arbusti che con il loro apparato radicale contribuiscono al mantenimento ed alla stabilità del versante;**
- **tagliare gli alberi ed i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, che compromettono la sicurezza o che impediscono la visibilità della segnaletica;**
- **rimuovere tempestivamente alberi o ramaglie eventualmente cadute sulle strade a seguito di intemperie;**

- **mantenere le ripe laterali alle strade in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, scoscendimenti del terreno o ingombri della sede stradale.**

L'esecuzione dei lavori indicati nella presente deve essere effettuata al più presto e, comunque, **entro e non oltre il termine del 31.03.2019.**

Si ricorda che eventuali danni provocati dalla caduta o cedimento di alberi sulla strada sono ad esclusivo carico delle SS.LL., proprietarie dei fondi. Sono fatti salvi i diritti di terzi.

Qualora si renda necessario, per motivi di sicurezza, provvedere alla chiusura temporanea di tratti di strada, è necessario prendere opportuni accordi con gli Uffici provinciali e comunali.

La mancata osservanza delle disposizioni sopra citate comporterà:

- il taglio degli alberi da parte del Comune, con spese a carico dei proprietari dei terreni. Inoltre, l'Amministrazione Comunale provvederà a vendere la legna derivante dalle operazioni di taglio, al fine di pagare eventuali spese accessorie;
- ai proprietari inadempienti verrà comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173,00 a € 695,00, come previsto dal vigente Codice della Strada;
- i proprietari inadempienti verranno segnalati alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione dei disposti dell'art. 650 C.P.

L'Ufficio di Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono tenute a far osservare la presente ordinanza.

DISPONE

- la notificazione di copia della presente ordinanza ai Sigg.: *omissis*
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;
- l'invio di copia della presente alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo del VCO, Settore Protezione Civile;
- l'invio di copia della presente al Comando della Stazione Carabinieri di Omegna.

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 3, comma quarto, della Legge 07.08.1990, Nr. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino (Legge 06.12.1971, Nr. 1034 e s. m. ed i.) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971, Nr. 1199).

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sig. Marchesa Grandi Paolo in qualità di Sindaco pro – tempore del Comune di Loreglia.

Dalla Residenza Comunale, lì 11.02.2019

IL SINDACO
F.to Marchesa Grandi Paolo